



Decreto Dirigenziale n. 475 del 21/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95, ART. 2 COMMI 6 E 7 - APPROVAZIONE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE REGIONALE INTERNA NELLE SEDUTE DEL 04/05/10, 06/05/10, 07/12/10, 15/12/10, 28/12/10, 20/01/11, 27/01/11, 02/02/11, 24/02/11, 01/03/11, 14/03/11, 04/04/11, 11/04/11, 18/04/11, 10/05/11, 17/05/11, 23/05/11 E 31/05/11.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Che l'art. 2 - commi 6 e 7 - della legge 26/10/95 n. 447, ha stabilito che per poter svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale occorre presentare domanda all'Assessorato Regionale competente, corredata di documentazione atta a comprovare l'aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale: per quattro anni per i possessori di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o da almeno 2 anni per coloro che sono in possesso di una laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;
- b. Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96 sono state approvate le modalità di presentazione delle domande ed è stata istituita una Commissione Regionale interna per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti;
- c. Che la D.G.R. n. 4431 del 18/08/00 ha modificato ed integrato la citata deliberazione alla stregua delle norme recate dal DPCM 31/12/98;
- d. Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1537 del 24/3/03 ha aggiornato le previgenti disposizioni regionali inerenti il riconoscimento della figura di "tecnico competente";
- e. Che con D.G.R. n. 977 del 6/6/08 è stato modificato l'allegato "A" alla D.G.R. n. 1537 del 24/3/03 e la composizione della commissione regionale interna;

CONSIDERATO:

- a. Che la Commissione Regionale interna, nominata con D.D. n. 827 del 23/09/08, modificata con Decreti Dirigenziali n. 565 del 19/06/09 e n. 890 del 24/11/09, nella seduta del 16/10/08 ha fissato all'unanimità i criteri riguardo la non occasionalità delle attività svolte dai richiedenti nel campo dell'acustica ambientale;
- b. Che la citata Commissione, nelle sedute del 04/05/10, 06/05/10, 07/12/10, 15/12/10, 28/12/10, 20/01/11, 27/01/11, 02/02/11, 24/02/11, 01/03/11, 14/03/11, 04/04/11, 11/04/11, 18/04/11, 10/05/11, 17/05/11, 23/05/11 e 31/05/11, ha esaminato nuove istanze, integrazioni documentali e richieste di riesame finalizzate ad ottenere il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale;
- c. Che dall'esito dei lavori della Commissione, così come risulta dai verbali agli atti:
 - c.1. hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalla disciplina regionale n. 28 professionisti i cui nominativi sono indicati nell'allegato **"Elenco A - richiedenti le cui istanze sono state definite con provvedimento favorevole di accoglimento"**;
 - c.2. non sono in regola con i requisiti richiesti dalla legge e dalla disciplina regionale n. 1 professionista il cui nominativo è indicato nell'allegato **"Elenco B - richiedenti le cui istanze sono state definite con provvedimento negativo per carenza di requisiti"**;

RITENUTO di dover provvedere in merito approvando gli elenchi di cui sopra;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del medesimo Settore Tutela dell'Ambiente,

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte ed approvate, di:

1. prendere atto delle determinazioni assunte nelle sedute del 04/05/10, 06/05/10, 07/12/10, 15/12/10, 28/12/10, 20/01/11, 27/01/11, 02/02/11, 24/02/11, 01/03/11, 14/03/11, 04/04/11,

11/04/11, 18/04/11, 10/05/11, 17/05/11, 23/05/11 e 31/05/11, dalla Commissione Regionale interna per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95;

2. approvare l'allegato "Elenco A" recante i nominativi dei professionisti le cui istanze sono state definite con l'adozione di provvedimento favorevole di accoglimento;
3. approvare l'allegato "Elenco B" recante il nominativo del professionista la cui istanza è stata definita con l'adozione di provvedimento negativo per carenza dei requisiti;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
5. inviare copia del presente atto ai nominativi indicati negli allegati A e B, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC ed al web master per l'aggiornamento dell'elenco pubblicato nella pagina "Ambiente" del sito web della regione Campania.

dott. Michele Palmieri